REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1870/87 del Consiglio relativo al trasferimento in Italia di 50 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/87 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1870/87 del Consiglio, del 30 giugno 1987, relativo al trasferimento in Italia di 50 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo (5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 1870/87 l'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 50 000 t di orzo destinato ad essere trasportato in determinate regioni; che occorre fissare le modalità di applicazione di tale provvedimento;

considerando che in Sardegna è stato rilevato un disavanzo di cereali da foraggio; che è quindi opportuno prevedere di trasferire i quantitativi in oggetto in tutti i silos portuali di tale regione italiana;

considerando che occorre comunicare tempestivamente all'organismo italiano le località in cui i quantitativi da trasferire sono immagazzinati; che tali informazioni, nonché la lista dei luoghi in cui il frumento sarà depositato in Sardegna dovranno essere trasmesse alla Commissione per permetterle di valutare l'incidenza finanziaria del trasferimento;

considerando che per effettuare tale operazione con la massima economicità è opportuno ricorrere a una procedura di gara per il trasporto in Sardegna;

considerando che tale trasferimento rientra nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (6) e del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1870/87 l'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 50 000 t di orzo.

2. L'orzo deve essere trasferito nei silos portuali della Sardegna.

3. Gli organismi d'intervento spagnolo e italiano constatano prima delle operazioni di carico le caratteristiche del prodotto in oggetto e si accordano sulla scelta della località di magazzinaggio di partenza e di destinazione, in modo da ridurre al minimo le spese di trasporto, nonché sulle date alle quali il prodotto sarà consegnato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1870/87. Gli elenchi di tali località vengono immediatamente comunicati alla Commissione.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nelle località di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a partire da tale momento.

L'organismo d'intervento spagnolo comunica mano a mano all'organismo d'intervento italiano i quantitativi in uscita.

2. L'importo delle spese di avvicinamento del prodotto in oggetto viene fissato dall'organismo d'intervento italiano tramite procedura di gara. Le spese includono:

a) il trasporto (escluse le operazioni di carico) dalle località di magazzinaggio di partenza fino alla località di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico);

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 31.
(6) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
(8) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

b) le spese di assicurazione che coprono il prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

3. La gara può riferirsi ad una o più partite.

4. L'organismo d'intervento italiano fissa le clausole e le condizioni della gara conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In particolare deve essere prevista la costituzione di una cauzione a garanzia del buon fine delle operazioni oggetto della gara e la possibilità di presentare le offerte mediante telescritto.

Va inoltre garantita la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento italiano dopo la firma della decisione di gara, comunica alla Commissione la data di apertura della gara. Non appena ricevuta tale informazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Per la presentazione delle offerte all'organismo d'intervento italiano è previsto un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla data di tale pubblicazione.

Le offerte depositate presso l'organismo d'intervento italiano vengono effettuate ed accettate in lire italiane.

5. È dichiarato aggiudicatario il miglior offerente.

Tuttavia, se nessuna offerta corrisponde ai prezzi e alle spese di norma praticati, non viene dato seguito alla gara.

6. L'organismo d'intervento italiano informa la Commissione dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati sia alla Commissione che all'organismo d'intervento spagnolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente